

IL TRIBUNALE DI PADOVA
I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

R.G. 4216/15

Rep. 3629/15

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT.SSA M. A. MAIOLINO

PRESIDENTE

DOTT.SSA C. ZAMBOTTO

GIUDICE *relatore*

DOTT.SSA M. SABINO

~~GIUDICE RELATORE~~

coatto
3/6/2015

Dr. A. M. M.

nel procedimento per omologa di concordato preventivo, R.G. 4216/15

promosso da:

CONSTA Spa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

dott. Claudio Frassinella, con l'avv.to M. Di Pede del foro di Venezia;

nei confronti di: Massa dei Creditori del concordato preventivo CONSTA Spa, in persona dei

Commissari Giudiziali, dott. Remo Davi e Luca Pieretti;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La società ricorrente ha depositato ricorso ex art. 161, 6° comma, l.f. in data 27.9.2013; nei termini assegnati, così come poi prorogati, la società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi disposti a suo carico e ha quindi depositato tempestivamente ricorso, piano e proposta il 2.4.2014, integrandoli successivamente in data 4.6.2014.

Il Tribunale, verificata la regolarità formale della domanda e la correttezza e completezza del piano proposto, ha ammesso la società ricorrente alla procedura richiesta con decreto depositato il 6.6.2014, da intendersi qui integralmente richiamato, e ha dato le ulteriori disposizioni conseguenti.

In data 31.12.2014 è stato depositato un ulteriore aggiornamento del piano.

La ricorrente propone la prosecuzione delle commesse con marginalità positiva, la cessione dei rami d'azienda anti sismico e Paese, il proseguimento degli arbitrati relativi alle commesse etiopi, l'incasso dei crediti e la cessione definitiva di tutti i beni della società; stima di pagare entro il 31.12.2018 integralmente le spese di giustizia, i crediti prededucibili e quelli privilegiati e i chirografi, raggruppati in un'unica classe, nella percentuale del 23,06%.

I Commissari Giudiziali hanno provveduto quindi a depositare in data 1.2.2015 relazione ex art. 172 L.F., fornendo parere positivo e provvedendo a formulare diverse ipotesi di soddisfazione dei creditori a seconda del verificarsi o meno dei principali fattori di rischio del concordato.

All'udienza per l'adunanza dei creditori dell'11.2.2015 non è stata raggiunta la maggioranza e il G.D. ha dato le disposizioni conseguenti per la prosecuzione della procedura.

Preso atto del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato (82,32%), è stata fissata con decreto 5.3.2015 l'udienza ex art. 180 L.F.; il procedimento di

C2

omologa è stato discusso all'udienza odierna, nel corso della quale il procuratore della ricorrente ha insistito per l'omologa e i Commissari si sono richiamati al proprio definitivo parere, già dimesso in atti mentre gli opposenti FEDERSERVIZI DI GIAIER F., GEOBAU Srl e SECURPOLICE Srl si sono riportati ai rispettivi atti insistendo per la natura prededucibile del proprio credito.

Il Tribunale si è riservato quindi la decisione.

Partendo dalle opposizioni, si rileva che quelle promosse da GEOBAU Srl e FEDERSERVIZI non possono qualificarsi alla stregua di opposizione, dal momento che, a parte l'intestazione dell'atto, le uniche richieste ivi contenute sono il riconoscimento della natura prededucibile del credito e l'autorizzazione al pagamento immediato del credito ex art. 182 quinquies, quarto comma, l.f..

Sulle stesse non vi è pertanto ragione di provvedere, in difetto di domanda.

Securpolice srl, invece, pur deducendo le medesime circostanze, ovvero il mancato riconoscimento della natura prededucibile del credito, chiede espressamente il rigetto dell'omologa, atteso che l'omologa della proposta così come formulata *"comporterebbe un pregiudizio contra legem nonché una lettura non costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui all'art. 111 l.f. e dell'art. 118 Cod. App."*

Il Tribunale osserva in primo luogo che *"come è noto, nel concordato preventivo non è disciplinato, per la verifica dei crediti, un procedimento preventivo di accertamento nelle forme previste per la procedura fallimentare. La legge, invero, al riguardo dispone che il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco dei creditori che il debitore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso contenente la domanda per l'ammissione al concordato (art. 161 III comma l.F) procede all'esame delle varie ragioni creditorie ed ha un potere di "rettifica" che, secondo quanto si desume dal complesso della normativa, si esaurisce, sostanzialmente, nella correzione di eventuali errori materiali e dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori in base alle risultanze delle scritture contabili dell'imprenditore che ha chiesto il concordato (anch'esse prodotte insieme al ricorso), mentre è da escludere la sussistenza di poteri decisori, sia pure al limitato fine del voto e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato. Si è, quindi, in presenza di un riscontro rivolto esclusivamente allo scopo di stabilire, in via di prima approssimazione, quali dei creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione di concordato, il quale lascia impregiudicato, sia le decisioni in ordine all'esistenza e l'ammontare del credito che il giudice delegato riterrà di assumere in sede di adunanza, sia l'eventuale accertamento che potrà essere instaurato nei rapporti diretti e nel contraddittorio particolare tra creditore e debitore, in un separato ordinario procedimento davanti al giudice competente"* (Cass. 12.11.1993, n. 11192).

Non costituisce pertanto valido motivo di opposizione la mera contestazione circa l'erronea qualificazione del proprio credito.

Né una diversa qualificazione di tali crediti inciderebbe sulla concreta fattibilità della proposta che, come risulta dalla relazione dei Commissari, è infatti sostenibile anche in ipotesi di attribuzione della natura prededucibile a tali crediti, variando solo in diminuzione (dell'1,67% rispetto al 18,10% stimato dai Commissari) la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Il concordato va pertanto omologato.

Sussistono in primo luogo i presupposti soggettivo e oggettivo, essendo pacifica la qualità di imprenditore commerciale della ricorrente e il suo stato di crisi palesato in ricorso.

Ciò premesso, deve darsi atto che i Commissari hanno espresso sia ex art. 172, sia ex art. 180, L.F. parere favorevole alla proposta e la proposta concordataria è stata condivisa dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Quanto alla natura del concordato, si ritiene, in considerazione della finalizzazione della continuità esclusivamente all'esaurimento delle commesse in corso, della sua marginalità negativa (comunque inferiore alle perdite che si sarebbero verificate in caso di blocco dei cantieri, ragione questa alla base della scelta della società di proseguire nelle commesse) e quindi dell'inesistenza di flussi da destinare al soddisfacimento dei creditori e soprattutto della previsione della liquidazione integrale del patrimonio sociale nel corso della procedura concordataria, di dover qualificare il concordato come liquidatorio.

Quanto al nominativo del Liquidatore Giudiziale, va accolta l'indicazione del dott. DAVIDE MORO, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.

Stante il rigetto delle opposizioni va disposta la condanna alle spese degli opposenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

-omologa il concordato preventivo depositato in data 11.12.2013/18.4.2014;

- nomina liquidatore il dott. DAVIDE MORO;

-nomina il Comitato dei Creditori in persona di:

Banca popolare di Vicenza

Coiver Contract srl

Tecnoelettra srl

-il Liquidatore procederà, sempre sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale e con l'autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti elencati dall'art. 182, IV comma l.f., dando esecuzione al piano o, in mancanza di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di liquidazione, procederà alla liquidazione con modalità competitive;

-per quanto eventualmente non previsto dal piano e comunque per le riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ex art. 167 l.f. o

CJ

per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 L.F., il Liquidatore chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, il quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati ed i procuratori e darà ogni altra opportuna disposizione;

- il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario della procedura e al sostenimento delle spese necessarie all'esecuzione del concordato, sotto la vigilanza del commissario Giudiziale;

-il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;

-il Liquidatore redigerà relazioni sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute con cadenza semestrale indirizzate al Giudice Delegato e al Commissario Giudiziale, che le comunicherà ai creditori;

- il Liquidatore, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F. e provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione e comunque secondo il piano: il progetto di riparto sarà approvato dal comitato dei creditori, verificato dal Commissario Giudiziale e la sua esecuzione autorizzata dal Giudice Delegato (analogamente si provvederà per i piani di riparto parziale da eseguirsi nel corso della procedura);

-si applicano al Liquidatore le disposizioni di cui all'art. 16 bis, commi 9 quater e 9 septies del D.Lgs. 18.10.2012, n. 179 così come convertito in legge n. 221 del 17.12.2012;

-dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma 2, L.F. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Condanna le opposenti a rifondere le spese a Consta Spa, spese che liquida per ciascuno in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso del 15%.

Si comunichi.

Padova, li 21.5.2015



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Padova, li 24/6/2015

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

DELEGATO ALLA CANCELLERIA

11/05/2015

Devero

10/05/2015

9